

Registrazione di Atto Privato

Il 04/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDF, serie 3, numero 150

data di stipula: 24/02/2025

ident.vo telematico: TDF25L000150000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DMRFNN70R21D086P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03271050787				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

In data 24.02.2025, alle ore 18:00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "The Future of Children" come previsto e regolamentato dallo statuto art.14, come da convocazione affissa nella sede sociale già in data 07.01.2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **modifica dello statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Serpieri Rosalba, Presidente dell'associazione, che propone come segretario verbalizzante il sig. Manconi Daniele che accetta.

Sono presenti n.3 associati su n.3 iscritti, come da documento allegato con le sottoscrizioni.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 14 per la validità dell'assemblea straordinaria.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) **modifica dello statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore.**

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale fa presente che la modifica dello statuto si rende necessaria per adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e successivamente iscrivere l'associazione nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) nella categoria di cui all'art.46 comma 1 lett. g) del decreto, diventando così Ente del Terzo Settore, secondo quanto indicato all'art. 4 del D.Lgs n.117/17.

Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono alcune delucidazioni, che la Presidente fornisce puntualmente.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico

nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata. Si autorizza inoltre il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

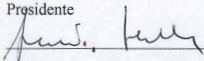
Sui secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola e pertanto null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, la Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. M...', written over a horizontal line.

Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. M.', written over a horizontal line.

I sottoscritti ratificano le deliberazioni contenute nel presente verbale d'assemblea:

Amir Huly

Flavio

Rouen Rouen

STATUTO

dell'Associazione "THE FUTURE OF CHILDREN"

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita una associazione denominata "THE FUTURE OF CHILDREN", da ora in poi denominata "associazione".

L'associazione se lo vorrà potrà definirsi "ente del terzo settore", aggiungendo l'acronimo ETS alla denominazione e spendendolo nei rapporti con i terzi, nella corrispondenza e negli atti, solo dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore nella Sezione "altri enti del terzo settore", di cui all'art.46 del D.Ds. n.117/17.

L'associazione ha sede legale nel comune di Rende (CS) in Corso Firenze trav. Via Bari s.n.c., ma è data facoltà all'organo di amministrazione di trasferire la sede legale con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli SOCI.

Art.2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

l'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, delle attività di interesse generale di seguito riportate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni (art.5, c.1, lett. a), D.Lgs. 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, c.1, lett. d), D.Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (Art.5, c.1, lett. i), D.Lgs.117/17).

Finalità principale ma non esclusiva dell'associazione è, in sintesi, quella di offrire supporto a bambini e minori in genere, genitori e famiglie, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, attraverso la promozione, l'istituzione e l'offerta di servizi a carattere ludico, educativo e formativo, di sostegno psicologico, e nel caso di accertato disagio del minore e/o dei suoi genitori di servizi di riabilitazione e risocializzazione; anche attraverso attività volte alla promozione della concordia sociale, alla prevenzione dell'emarginazione ed all'educazione al volontariato e al rispetto dell'ambiente circostante.

In stretta coerenza con le tali finalità, l'associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, di enti pubblici e privati, servizi e strutture sociali, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: scuole medie, elementari, materne e asili nido, ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini

d'infanzia, centri ricreativi, cittadini (estivi e non), in genere luoghi in cui i bambini e minori possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività.

Attività culturali: convegni e seminari sulla famiglia, attività correlate alla narrazione ed all'editoria per l'infanzia;

Attività di formazione: eventi di formazione diretti alle famiglie e/o a chiunque ne abbia interesse, nonché corsi di aggiornamento teorico e pratici per consulenti, psicoterapeuti ed educatori, siano essi genitori e/o operatori impegnati in attività scolastiche, sportive o sociali in genere.

Attività educative ed assistenziali: organizzazione e conduzione di gruppi formativi rivolti a neo genitori di bambini da 0 a 3 anni, nonché di sessioni educative rivolte sia ai bambini da 3 a 6 anni, che a quelli in età scolastica; creazione e gestione di progetti che hanno come fine il sostegno e l'integrazione dei cittadini stranieri e delle loro famiglie; istituzione e/o gestione di servizi residenziali (casa famiglia, comunità alloggio, ecc.) destinati ad accogliere minori e/o famiglie che vivono un disagio economico, psicologico, sociale e fisico; promozione e conduzione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione rivolti a minori e famiglie con disagio fisico e/o psichico; gestione di centri diurni di accoglienza e socializzazione; gestione di consultori per minori e famiglie; gestione di centri per turismo sociale.

Attività ricreative: l'associazione potrà organizzare manifestazioni ricreative in genere; organizzare laboratori e spettacoli riguardanti l'animazione didattica e l'attività creativa per bambini; allestire e gestire ludoteche, spazi per l'apprendimento della musica, asili nido e spazi ricreativi in genere, nonché bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;

Attività editoriali: pubblicazione e distribuzione di periodici, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, libri, e materiale video, che sia di supporto all'attività dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché assumere incarichi da enti pubblici (anche in regime di convenzione) e privati purché tali attività siano strumentali all'attività principale dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dal decreto ministeriale n.107/2021.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'associazione si

è dotata e si doterà di tutte le strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare.

L'associazione ai sensi dell'art.8 del codice del terzo settore, potrà erogare ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi purché proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze; erogare emolumenti a lavoratori subordinati, ovvero compensi a lavoratori autonomi, nei limiti delle misure in seguito indicate.

Si ribadisce che l'associazione non ha finalità di lucro.

Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, SOCI, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più

favorevoli di quelle di mercato, a soci, SOCI o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.3 - SOCI

Sono soci coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione (soci fondatori) e tutti coloro che, una volta ammessi, sottoscrivono la tessera dell'associazione contestualmente al versamento della quota SOCIVA, la quale deve essere rinnovata ogni anno (soci ordinari).

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo (ed in mancanza il Presidente), che entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, ne dà comunicazione all'interessato ed annota

l'esito nel libro soci. La domanda di ammissione a socio da parte di un minore dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Nel caso di non ammissione tale decisione deve essere motivata.

Tutti i soci hanno eguali diritti, in particolare i soci hanno diritto di: intervenire e partecipare con diritto di voto alle assemblee; essere informati sulle attività dell'associazione; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dell'associazione; prendere visione di bilanci.

Tutti i soci hanno l'obbligo di: rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organi sociali; versare la quota SOCIVA, secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'assemblea; mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, dell'Assemblea. La qualifica di socio si perde per: decesso, recesso, esclusione, scioglimento dell'associazione.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo all'organo amministrativo. Il socio può essere escluso dall'associazione, con specifica delibera del consiglio direttivo, qualora: non abbia pagato la quota SOCIVA entro 15 giorni dalla scadenza, in questo caso il socio si intenderà escluso di diritto; contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni, nonché alle delibere degli organi associativi;

arrechi danni materiali; abbia dimostrato disinteresse alla vita SOCIva; arrechi danni al buon nome dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota SOCIva non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da elargizioni, offerte, lasciti e contributi effettuati sia da persone fisiche che da enti pubblici o privati e da persone giuridiche, da contributi volontari dai soci, da eventuali quote associative che il Consiglio Direttivo dovrà stabilire annualmente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore specificatamente indicati dall'Assemblea dei soci.

ART.5 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;

- 3) il Presidente;
- 4) il revisore legale dei conti;
- 5) l'organo di controllo.

ART.7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori ed ordinari. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli SOCI e che hanno versato la quota SOCIVA. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea secondo le previsioni dell'art. 24 co.3 del D.lgs. 117/2017.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli SOCI, ove lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima assemblea;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera circa la devoluzione del patrimonio sociale in caso di

scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli SOCI.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole almeno di tre quarti dei soci; in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, di norma entro il 30 aprile, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, oppure con altre forme equivalenti.

ART.8 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria può essere affidata ad un

Consiglio Direttivo, oppure direttamente al Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri che durano in carica fino alla loro revoca e possono essere rieletti. I consiglieri uscenti restano in carica fino a quando non vengono eletti i nuovi. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso presieduto dal Presidente dell'associazione, ai membri del Consiglio possono essere affidate le cariche di vice Presidente e di segretario-tesoriere. Il Consiglio Direttivo (oppure il Presidente, nel caso di mancanza del consiglio), predispose il bilancio d'esercizio, cura l'amministrazione dell'associazione, delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, delibera in merito al comportamento dei soci durante l'attività SOCIVA, adotta eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari in base a quanto indicato dal presente statuto, redige i regolamenti dell'associazione, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tra i compiti legati all'amministrazione il Consiglio Direttivo, oppure il Presidente, redigono ed aggiornano i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli SOCI;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

ART.9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento sono esercitate dal vice Presidente se nominato.

ART.10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (o collegio sindacale), se nominato dall'Assemblea (obbligatoriamente nei casi previsti art.30 co.2 D.Lgs. 117/2017) può essere monocratico, oppure costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo ha i compiti ed i poteri di cui all'art.30, co. 6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART.11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge (art. 31, D.Lgs. n.117/17), l'Assemblea deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART.12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA

L'associazione è regolata oltre che dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni del codice civile in materia di associazione, dalle disposizioni fiscali contenute nel D.p.r. n.917/86, nonché dalle norme contenute nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, solo una volta che l'associazione risulterà iscritta al RUNTS (di cui all'art.46 dello stesso D.Lgs.).